

NOTA INFORMATIVA



IL REGOLAMENTO (UE) n.2015/1536

Le note informative contengono informazioni attinenti le aree della Sicurezza del Volo (Safety), della Security e del Trasporto Aereo e sono destinate ai soggetti operanti nei settori APT (Aeroporti), ATM (Spazio Aereo), EAL (Economico, Amministrativo Legale), LIC (Personale di Volo), MED (Medicina Aeronautica), NAV (Navigabilità Iniziale e Continua), OPV (Operazioni di Volo), SEC (Security), **al fine di fornire orientamenti, raccomandazioni o chiarimenti riguardo a specifici argomenti o scenari regolamentari**. I destinatari sono invitati ad assicurare che la presente informativa sia portata a conoscenza di tutto il personale interessato.

Applicabilità	Destinatari
APT	<i>Non interessati</i>
ATM	<i>Non interessati</i>
EAL	<i>Non interessati</i>
LIC	<i>Organizzazioni ATO</i>
MED	<i>Non interessati</i>
NAV	<i>Organizzazioni approvate Parte M; Organizzazioni approvate Parte 145; Organizzazioni approvate Parte 147; Detentori di LMA Parte 66 o di CIT ; Proprietari/Esercenti di aeromobili</i>
OPV	<i>Tutti gli operatori/esercenti di aeromobili</i>
SEC	<i>Non interessati</i>

1. INTRODUZIONE

- 1.1 Il Regolamento (UE) n. 1321/2014 del 26 novembre 2014, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2015/1088 del 3 luglio 2015, è stato ulteriormente emendato dal Regolamento (UE) n. 2015/1536 emesso il 16 settembre 2015.
- 1.2 Il processo di revisione regolamentare è stato recentemente completato con l'emissione dell'emendamento alle "Acceptable Means of Compliance" e "Guidance Material" (AMC/GM) attraverso la pubblicazione in data 12 luglio 2016 della ED Decision n. 2016-011-R.
- 1.3 Le suddette modifiche si applicano, salvo quanto riportato ai successivi paragrafi 4 e 5 della presente N.I., a partire dal 25 agosto 2016.

2. SCOPO

- 2.1 L'obiettivo di questa Nota Informativa è quello di fornire informazioni sui contenuti del Regolamento (UE) n. 2015/1536 e sulle principali novità da esso introdotte.

3. LE PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE CON IL REGOLAMENTO (UE) n. 2015/1536

- 3.1. Le modifiche introdotte dal Regolamento (UE) n. 2015/1536 riguardano i seguenti principali aspetti:
- 3.1.1. sostituzione del concetto di "*Large aircraft*" con il concetto di "*Complex motor-powered aircraft*" (vedi definizione art. 3.j del Regolamento (CE) n. 216/2008, di seguito riferito anche come "Regolamento Basico");
- 3.1.2. riorganizzazione e/o modifica dei requisiti per le operazioni a scopo commerciale (operazioni CAT, Operazioni Specializzate (SPO), ATO commerciali);
- 3.1.3. introduzione di un nuovo insieme di requisiti (Annesso Va (Parte-T) al Regolamento (UE) n. 1321/2014) per la gestione della navigabilità continua degli aeromobili, non registrati in Stati membri EASA (*Third Country*), impiegati in locazione (*dry lease*) in operazioni per le quali è richiesto il possesso di una Licenza di vettore aereo in accordo al Regolamento (CE) n. 1008/2008, quando la sorveglianza sulla sicurezza delle operazioni non è stata trasferita all'Autorità dell'Operatore. Quanto sopra al fine di assicurare la rispondenza ai pertinenti requisiti essenziali stabiliti nel Regolamento Basico;
- 3.1.4. revisione dei requisiti inerenti il Programma ACAM per consentire una maggiore flessibilità (*risk-based approach*) nella pianificazione delle ispezioni all'interno del programma stesso, chiarendo al contempo la differente tipologia delle possibili ispezioni da effettuare e il loro scopo in relazione agli elementi chiave di rischio (*Key Risk Elements*);
- 3.1.5. introduzione/modifica di requisiti per mitigare i rischi collegati all'esecuzione di attività manutentive che ricadono nella definizione di "*critical maintenance task*", come riportata nel Regolamento (UE) n. 2015/1536. A tale scopo sono forniti opportuni chiarimenti sui requisiti per l'identificazione di tali task critici e sulle misure da adottare al fine di consentire l'individuazione di possibili errori nell'esecuzione di essi, prima dell'emissione del "*Certificate of Release to Service*" (CRS).
- 3.2. L'introduzione dell'Annesso Va (Parte-T) è collegato alla modifica dei requisiti ARO.OPS.100 e ORO.AOC.110 del Regolamento (UE) n. 965/2012.
- 3.3. I contenuti della ED Decision 2016-011-R integrano i metodi di rispondenza accettabili pubblicati con la ED Decision 2015-029-R per tener conto dei requisiti introdotti e/o modificati dal Regolamento (UE) n. 2015/1536.
- 3.4. Un maggior dettaglio sulle principali variazioni introdotte dal suddetto Regolamento è fornito nel sito istituzionale dell'ENAC (www.enac.gov.it), alla pagina web raggiungibile tramite il seguente percorso a partire dalla Home Page:

La Regolazione per la Sicurezza -> Navigabilità -> Navigabilità continua -> La Normativa ->

- Il Regolamento (UE) n. 2015/1536

4. DATE DI APPLICABILITA' POSTICIPATE DI ALCUNI REQUISITI INTRODOTTI DAL REGOLAMENTO (UE) n. 2015/1536

- 4.1. In considerazione della possibilità data dall'art. 8 del Regolamento (UE) 1321/2014 come modificato, al fine di poter consentire all'ENAC e alle Imprese interessate un più agevole adeguamento delle procedure ai nuovi requisiti della Parte-T, l'ENAC ha comunicato alla Commissione Europea e all'EASA di usufruire del periodo di opt-out previsto.
- 4.2. Di conseguenza l'applicabilità in Italia dei requisiti relativi all'Annesso Va al Regolamento (UE) n. 1321/2014 è spostata al **25 Agosto 2017**.
- 4.3. Entro tale data saranno resi disponibili da ENAC, come applicabile, le opportune istruzioni sui processi tecnico-amministrativi per l'implementazione degli obblighi e dei privilegi connessi a tali requisiti regolamentari.

- 4.4. I requisiti relativi alle Operazioni Specializzate (Parte-SPO del Regolamento (UE) n. 95/2012), e alle operazioni “*Commercial Air Transport*” (CAT) per cui non sia richiesto il possesso di una Licenza rilasciata in accordo al Regolamento (CE) n. 1008/2008, si applicano a partire dal 21 Aprile 2017, in accordo al punto 2a dell’art.8 del Regolamento (UE) n.1321/2014 (nota: le ATO commerciali non sono interessate da tale differimento di applicabilità, confermata per esse al 25 Agosto 2016); la data del 21 Aprile 2017 coincide con l’entrata in vigore dei corrispettivi requisiti operativi del Regolamento (UE) n. 965/2012.
- 4.5. Nel punto 2a dell’art.8 sopra citato sono altresì fornite le indicazioni sull’applicabilità dei requisiti M.A.201(f), M.A.201(h), M.A.306(a), M.A.801(c), M.A.803(b) e M.A.901(g) per il periodo transitorio (fino al 21 Aprile 2017).

5. MODIFICHE INTRODOTTE DAL REGOLAMENTO (UE) n. 2015/1536 - CASO DEI VELIVOLI “*TWIN TURBOPROP*”

- 5.1. A partire dal 25 Agosto 2016, data di applicabilità del Regolamento (UE) n. 2015/1536, i Proprietari/Operatori di “*Complex motor-powered aircraft*” dovranno stabilire un contratto con una CAMO e far effettuare la manutenzione da una organizzazione approvata secondo la Parte-145.
- 5.2. A tali previsioni regolamentari sono ora soggetti anche i velivoli “*twin turboprop*” con MTOM inferiore ai 5700 Kg, in quanto rientranti nella definizione di “*Complex motor-powered aircraft*”. Tali aeromobili erano esentati dai suddetti obblighi in quanto non ricadevano nella definizione di “*Large aircraft*” contemplata nella precedente versione del Regolamento (UE) n. 1321/2014.
- 5.3. Analogamente, le Imprese certificate secondo la Parte-145 con abilitazioni sui velivoli “*twin turboprop*” (a prescindere dal MTOM) per l’effettuazione di interventi di manutenzione di base, dovranno ora obbligatoriamente avere personale Certifying Staff con le appropriate abilitazioni, qualificati come Categoria C secondo la Parte-66 e il paragrafo 145.A.35 della Parte-145, opportunamente supportati.
- 5.4. Riguardo quanto descritto nei precedenti punti, EASA ha comunicato agli Stati Membri che è attualmente al vaglio della Commissione Europea la possibilità di emissione, prima del 25 Agosto 2016, di un provvedimento che posticipi, in tutto o in parte, gli obblighi sopra descritti per i velivoli “*twin turboprop*” con MTOM inferiore o uguale a 5700 Kg se impiegati in operazioni non commerciali. L’ENAC monitorerà tale situazione per valutare, in coordinamento con EASA, la necessità di adottare opportune misure di flessibilità qualora il provvedimento della Commissione Europea non sia adottato in tempi utili.

6. DOMANDE

Domande sull’argomento della presente nota informativa potranno essere inviate all’indirizzo e-mail: navigabilita@enac.gov.it

7. VALIDITÀ

Questa Nota Informativa rimane in vigore fino a diverso avviso.

Firmato
Il Direttore Regolazione Navigabilità
Giuseppe Daniele CARRABBA